



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
L'ASSESSORE



- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge Regionale 10 aprile 1978, n° 2 recante *“Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”*;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 1991, n. 24;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, coordinata con il testo della Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- VISTA** la Legge 22 aprile 1994 n. 146, recante *“Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”*;
- VISTO** il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 recante *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica”*;
- VISTO** il D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 *“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 08/09/1997, n. 357, concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica”*;
- VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante *“Norme in materia ambientale”*;
- VISTO** il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 *“Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”* che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 ;
- VISTA** la Legge 22 maggio 2015 n. 68, recante *“Disposizioni in materia di delitti ambientali”*;
- VISTA** la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e successive modifiche ed integrazioni recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
- VISTA** la legge regionale del 12 agosto 2014, n. 21, ed in particolare l'articolo 68 comma 4 che stabilisce che i decreti assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 *“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale”*, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 9 del 26/02/2019 Parte I;
- VISTA** la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 *“Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2019-2021”*, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 21 del 11/05/2018 Parte I, Suppl. Ord.;
- VISTA** la legge regionale 08 maggio 2007, n. 13, articolo 1 *“Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti SIC e ZPS”*;
- VISTO** il D.A. 30 marzo 2007 *“Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e ss.mm.ii”* e successive modifiche ed integrazioni;

- VISTO** il D.A. 22 ottobre 2007 "Disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13";
- VISTA** che, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della L.R. n. 13/07 e dall'art. 4 del D.A. n. 245/GAB del 22 ottobre 2007, la procedura di valutazione di incidenza è di competenza dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;
- VISTA** la Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015 concernente: "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)", che individua l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l'eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art.1, comma 6, della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 3;
- VISTA** la delibera della Giunta regionale 21 luglio 2015, n.189 concernente: "Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 – Criteri per la costituzione – approvazione", con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente di cui alla nota n. 4648 del 13 luglio 2015 (Allegato "A" alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione 14 giugno 2016, n. 12 nella parte riguardante la "Rimodulazione degli assetti organizzativi del Dipartimento Regionale dell'Ambiente";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione 27 giugno 2019, n. 12 con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione del Titolo II della L. r. n.19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Assessoriale 18 aprile 2018, n. 142/GAB di revoca del Decreto Assessoriale 29 gennaio 2018 n. 32/GAB che ha modificato il Decreto Assessoriale 17 maggio 2016 n. 207/GAB di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell'art.91 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, così come integrato dall'art.44 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con delibera 21 luglio 2015 n.189;
- VISTO** il Decreto Assessoriale 23 luglio 2019, n. 311/GAB con il quale si è proceduto alla nomina dei componenti la Commissione Tecnica Specialistica per le Valutazioni Ambientali di Competenza Regionale in sostituzione dei componenti dimissionari e di quelli revocati con DD.AA. nn. 93/GAB e 94/GAB dell'8 marzo 2019;
- VISTO** l'atto di indirizzo assessoriale n.1484/Gab dell'11/03/2015 e ss.mm.ii;
- VISTA** la nota prot. n.12333 del 16/03/2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015;
- VISTO** il D.P.Reg. n.645/Area I^/S.G. del 30/11/2017 con il quale è stato preposto alla nomina di Assessore Regionale del Territorio e Ambiente l'On. Avv. Salvatore Cordaro;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 708 del 16/02/2018 con il quale è stato conferito al Dott. Giuseppe Battaglia l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente;
- VISTO** il D.D.G. del 6/08/2019, n. 704 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio 1 Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali al Dott. Salvatore Di Martino;
- VISTA** l'istanza acquisita al protocollo ARTA al n. 66139 del 29.10.2018 con la quale il Genio Civile di Agrigento, ha chiesto all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente la verifica di incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 per il progetto relativo ai "Lavori di risagomatura e pulizia dell'alveo del fiume Verdura" ricadenti nei territori comunali di Caltabellotta (AG) e Villafranca Sicula (AG) e Calamonaci (AG), allegando lo Studio V.Inc.A.;
- VISTA** la nota prot. n. 68872 del 12.11.2018 con cui il Servizio 1 del Dipartimento Ambiente di questo Assessorato ha trasmesso alla Commissione tecnica specialistica per le



autorizzazioni ambientali di competenza regionale la documentazione pervenuta ai fini delle attività istruttorie di competenza;

PRESO ATTO che la pubblicazione sul sito istituzionale di questo Assessorato è avvenuta in data 14/11/2018 e successivamente in data 14.05.2019;

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni ai sensi dell'art. 19 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

ACCERTATO il corretto avvio della procedura in argomento ai sensi dell'art. 19 e s.s. D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la nota prot. n. 31996 del 14.05.2019 con cui il Servizio 1 del Dipartimento Ambiente di questo Assessorato ha trasmesso, alla C.T.S., le integrazioni allo Studio di Incidenza Ambientale pervenuto con nota prot. n. 98865 del 10.05.2019;

VISTO il parere n. 270/2018 approvato nella seduta del 05/10/2018 dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 518/GAB del 27 novembre 2018, con il quale è stata disposta l'esclusione dalla V.I.A. ai sensi dell'art. 19 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto "Lavori di risagomatura e pulizia dell'alveo del fiume Verdura ricadente nei territori dei comuni di Caltabellotta (AG), Villafranca Sicula (AG) e Calamonaci (AG);

ACQUISITO il parere n. 217/2019 approvato nella seduta del 18.09.2019 dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, (composto da n. 13 pagine), con il quale è stato espresso parere favorevole di Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 relativo al progetto "Lavori di risagomatura e pulizia dell'alveo del fiume Verdura ricadente nei territori dei comuni di Caltabellotta(AG), Villafranca Sicula(AG) e Calamonaci (AG);

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A termine delle vigenti disposizioni

DECRETA

Articolo 1

Acquisito il parere n. 217/2019 di cui alle premesse, si esprime parere favorevole di Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 al progetto "Lavori di risagomatura e pulizia dell'alveo del fiume Verdura ricadente nei territori dei comuni di Caltabellotta(AG), Villafranca Sicula (AG) e Calamonaci (AG) - PAC III Nuove azioni - Azione 13.6 Sottoazione A2 - Manutenzione delle opere di difesa degli alvei. Attuazione degli interventi di cui all'art. I del D.D.G. n. 1026 del 23.11.2015, proposto dal Genio Civile di Agrigento, con le seguenti condizioni:

1. in fase di cantiere dovrà essere predisposta ogni possibile misura di tutela per limitare la produzione di polveri, l'inquinamento atmosferico, l'emissione di rumore; si dovrà inoltre provvedere al ripristino naturalistico integrale di tutte le aree interessate dal cantiere;
2. i materiali di scavo, dove previsto, dovranno essere riutilizzati nell'ambito dei lavori;
3. prima dell'avvio dei lavori predisporre uno specifico progetto di ripristino vegetazionale di tutte le aree oggetto di intervento, che preveda l'utilizzo di talee di *Salix* sp.pl. e di *Tamarix* sp.pl. prelevate in loco provenienti dal taglio della vegetazione allo scopo di ricostituire gli habitat interferiti; a tal proposito sarà opportuno prevedere un luogo di accantonamento del materiale vegetale nei pressi dell'area di cantiere o presso qualche vivaio locale allo scopo di preparare (con tutte le cure colturali necessarie per il mantenimento) il materiale vegetale alla messa a dimora, appena terminati i lavori;
4. i lavori dovranno essere effettuati al di fuori dei periodi di riproduzione delle specie faunistiche che generalmente va dalla primavera ad inizio estate (fine marzo-fine maggio);
5. per la tutela della fauna ittica e anfibia si dovrà comunque prevedere la continuità del flusso idraulico mediante tubazioni con diametro sufficiente a garantire il passaggio dell'acqua durante tutta la durata dei lavori;
6. particolare attenzione dovrà essere posta, durante lo svolgimento dei lavori, all'eventuale presenza della Testuggine palustre di Sicilia (*Emys trinacris*). Prima di qualsiasi intervento



- all'interno e alle sponde dei tratti interessati ai lavori, si dovrà verificare con un esperto faunista la possibilità di eventuali catture e liberazione nel tratto a monte o a valle del Fiume;
7. i materiali di risulta non riutilizzati nell'ambito dei lavori dovranno essere gestiti conformemente alle disposizioni di settore; le modalità specifiche dovranno essere indicate prima dell'avvio dei lavori a questo Dipartimento;
 8. restano ferme le ulteriori condizioni già indicate nel Parere n. 270/2018, ove non in contrasto con le presenti;
 9. prima dell'avvio dei lavori dovrà essere presentato per l'approvazione un piano di monitoraggio ambientale (ante operam e post operam) almeno sulle componenti vegetazione, fauna e ambiente idrico. Il PMA dovrà indicare i tempi e le modalità delle attività di monitoraggio;
 10. ai fini della riqualificazione naturalistica dell'ambito fluviale interessato dal progetto, si dovrà prevedere, nell'ambito dei lavori, la rimozione del manufatto della passerella, previa verifica delle rifluenze idrauliche sulle sezioni nell'alveo di valle. Il progetto esecutivo per la rimozione del manufatto dovrà essere trasmesso per l'ottemperanza all'Autorità Ambientale prima dell'inizio dei lavori e dovrà essere elaborato nel rispetto delle condizioni sopra esposte;
 11. l'Ente vigilante per la verifica di ottemperanza di tutte le condizioni sopra descritte è l'Autorità Ambientale della Regione Siciliana.

Articolo 2

Costituiscono parte integrante del presente decreto il Parere Tecnico specialistico ambientale n. 217/2019 reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale nella seduta del 18.09.2019 e l'elenco dei relativi elaborati progettuali in esso citati.

Articolo 3

Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.e solo per le opere indicate negli elaborati progettuali trasmessi a questo Assessorato.

Articolo 4

Il proponente è onerato, prima dell'inizio dei lavori, di acquisire ogni altra autorizzazione, concessione, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'approvazione dell'opera.

Articolo 5

Copia del presente decreto sarà notificata all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa, cui sono affidate le azioni di sorveglianza ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 357/97 e s.m.i..

Articolo 6

Il presente decreto sarà pubblicato, a cura dell'autorità competente, sul sito istituzionale di questo Dipartimento e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana in ossequio all'art. 68 della L.R. 12.8.2014 n. 21 e sul sito web di questo Assessorato (portale S.I.V.V.I.) per rispondere alla necessità di informazione e partecipazione del pubblico prevista dalla Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998.

Articolo 7

Avverso al presente provvedimento è esperibile, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ed entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo, 07 OTT. 2018

L'Assessore
On. Avv. Salvatore Cordaro



Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

OGGETTO: AG7 RIF1 Genio Civile di Agrigento - PAC III Nuove azioni – Azione B.6 Sottoazione A.2
Manutenzione delle opere di difesa degli alvei. - Progetto di risagomatura e pulizia
dell'alveo del Fiume Verdura ricadente nei territori dei Comuni di Caltabellotta (AG),
Villafranca Sicula (AG) e Calamonaci (AG). – Valutazione di Incidenza Ambientale.

Ditta Proponente: Genio Civile di Agrigento

PROCEDIMENTO: Procedura Valutazione di Incidenza (art.5 DPR 357/97 e ss.mm.ii.)

Parere C.T.S. N. 217 del 18/09/2019

VISTA la Direttiva Comunitaria “HABITAT” 92/43;

VISTO l’art. 6, paragrafo 3 della suddetta Direttiva, il quale stabilisce che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere delle incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente con altri piani o progetti, deve essere sottoposto a valutazione di incidenza, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo;

VISTO il D.P.R. 357/1997, in particolare l’art. 5 che introduce la Valutazione di incidenza con particolare riferimento a quanto previsto al comma 3 laddove è prescritto che *“i proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenza significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell’allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi”*;

VISTO l’art. 5 del sopracitato DPR n. 357, come sostituito dall’art. 6 del D.P.R. 12 Marzo 2003, n.120, disciplinante la valutazione di incidenza, il quale dispone al comma 5 che le *“regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all’allegato G, i tempi per l’effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali”*;

VISTO il D.A. n.207/Gab del 17/05/2016 di istituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTE le note assessoriali prot. n.5056/Gab/1 del 25/07/2016 “Prima direttiva generale per l’azione amministrativa e per la gestione” e prot. n.7780/Gab/12 del 16.11.2016 esplicativa sul coordinamento tra le attività dipartimentali e la C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTA la nota prot. n. 68872 del 12/11/2018 con cui il Dipartimento dell’Ambiente, Servizio 1 – Valutazioni Ambientali, ha trasmesso, ai fini dell’espressione del parere tecnico previsto dal D.A. n. 228/GAB del 27/05/2016, la seguente documentazione, in formato digitale, relativa al *Progetto di*

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

risagomatura e pulizia dell'alveo del Fiume Verdura ricadente nei territori dei Comuni di Caltabellotta (AG), Villafranca Sicula (AG) e Calamonaci (AG) di cui all'oggetto:

- a) Scheda « C » ;
- b) Richiesta di avvio del procedimento, prot. ARTA n. 66139 del 29.10.18;
- c) STUDIO VINCA - su supporto informatico (CD) e cartaceo;
- d) **VISTO** il parere condizionato n. 270/2018 con cui la Commissione si è espressa sulla non assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.e le relative condizioni;
- e) **CONSIDERATO** che la Commissione Tecnica Specialista con Nota del 6/12/2018 inviata via PEC al Servizio 1 – Valutazioni Ambientali ha chiesto di sollecitare l'Autorità Proponente a volere integrare lo Studio di Incidenza Ambientale;
- f) **VISTA** la Nota. n.72800 del Servizio 3 – Gestione tecnico amministrativa interventi con cui vengono richieste delle integrazioni allo Studio di incidenza proposto ai fini dell'espressione del parere endoprocedimentale di VINCA di cui al comma g lettera A dell'art.2 del D.A. 30 Marzo 2007;
- g) **CONSIDERATO** che la Commissione Tecnica Specialista con Nota del 6/12/2018 inviata via PEC al Servizio 1 – Valutazioni Ambientali ha chiesto di sollecitare l'Autorità Proponente a volere integrare lo Studio di Incidenza Ambientale;
- h) **VISTA** la Nota prot. n. 31996 del 14/05/2019 con cui il Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 1 – Valutazioni Ambientali ha trasmesso lo Studio di Incidenza Ambientale integrato con Nota prot. n. 98865 del 10/05/2019;
- i) **CONSIDERATO** che la Commissione Tecnica Specialista, al fine di potere concludere la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale dell'art. 5 del D.P.R 357/97, con Nota del 5/06/2019 ha richiesto all'Autorità Competente di volere integrare la pratica di cui all'oggetto con il parere dell'Ente Gestore, ovvero del Servizio 3 dell'ARTA/DRA;
- j) **CONSIDERATO** che il Progetto di risagomatura e pulizia dell'alveo del Fiume Verdura, nel tratto compreso tra la C.da Giraffe e la C.da Castello, è inserito nell'elenco degli interventi prioritari di manutenzione del demanio idrico fluviale, nell'ambito della riprogrammazione degli interventi di manutenzione straordinaria sul Demanio Fluviale, da finanziare con le risorse dei fondi PAC III -Nuove azioni regionali e misure anticicliche- Azione B6, sottoazione A.2 "Manutenzione delle opere di difesa degli alvei";
- k) **VISTO** il parere dell'Ente Gestore emesso con nota prot. n.55347 del 6/08/2019 che esprime un parere preventivo negativo;
- l) **RILEVATO**, dall'esame dello Studio di Incidenza (screening) che:
- il Progetto di risagomatura e pulizia dell'alveo del Fiume Verdura, nel tratto compreso tra la C.da Giraffe e la C.da Castello interessa i Comuni di Caltabellotta, Villafranca Sicula e Calamonaci (Ag) della lunghezza di circa m. 360,00 e ricade all'interno del Sito di Interesse Comunitario S.I.C. ITA040004, denominato "Foce del Fiume Verdura";
 - l'obiettivo del progetto è la mitigazione del rischio idrogeologico tramite i lavori di risagomatura e di pulizia dell'alveo del Fiume Verdura, nel tratto compreso tra la C.da Giraffe la C.da Castello nei Comuni di Caltabellotta e Villafranca Sicula (AG);
 - l'area di intervento ricade nel Bacino Idrografico del Fiume Verdura (061) e area territoriale tra



Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

i bacini del Fiume Verdura e il Fiume Magazzolo (061a) e la stessa è classificata ad alto rischio esondazioni;

- l'area oggetto dell'intervento ricade nel Paesaggio Locale 8 "Alta Valle del Verdura" del Piano Paesaggistico degli Ambiti 2,3,5,6,10,11 e 15 ricadenti nella Provincia di Agrigento ed è individuata come area con livello di tutela 3. Le N.T.A. prescrivono: **"ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione"**;
- il SIC ITA 040004 denominato "Foce del Fiume Verdura" ha un'estensione complessiva di ha 850,88 e interessa la parte terminale dell'asta fluviale del fiume Verdura, dalla foce fino al tratto che attraversa il territorio di Caltabellotta;
- sulla base della carta degli habitat allegata al Piano di gestione "Foce del Fiume Verdura" nella zona oggetto dell'intervento **non sono presenti habitat prioritari**. In particolare, è indicata la presenza rilevante degli habitat 92A0 "Foresta a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*" e 92D0 "Galleria e forteti meridionali (*Nerio Tamaricetea* e *Securinegiontinctoriae*)" e Habitat 3280 "Fiumi mediterranei a flusso continuo con specie del *Paspalo-Agrostidion* e nuclei a *Salix* e *Populus alba*";
- l'area non è sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n.3267 del 30.12.1923;

• **Descrizione dell'intervento**

- Il tratto interessato dall'intervento è sito in C.da Giraffe-Mancusi dei Comuni di Caltabellotta e Villafranca Sicula (Ag), la cui lunghezza risulta di circa m. 360,00, dove si sono evidenziati accumuli di detriti alluvionali, che determinano il restringimento dell'alveo oltre ad una avanzata erosione spondale, talora veri e propri smottamenti, ed in generale i segni di pregressi fenomeni di esondazione.

-
-

- L'intervento ha lo scopo di ripristinare la funzionalità idraulica ed ambientale del tratto del corso d'acqua, risagomando l'alveo ed eliminando gli ostacoli al libero deflusso delle acque, avendo cura, altresì, di non compromettere le funzioni biologiche del corso d'acqua e degli ecosistemi ripariali.

- La zona nel suo complesso risulta parzialmente antropizzata con una considerevole frammentazione degli ecosistemi dovuta alla presenza di strade, di sparse costruzioni edificate in tempi differenti e da un'attività agricola pseudo-intensiva.

- In particolare, nelle ultime tre stagioni invernali, gli eventi di piena hanno provocato l'esondazione del corso d'acqua nel tratto a monte e a valle della passerella in c.a., in destra idraulica, distruggendo la rampa di accesso alla passerella ed invadendo i terreni limitrofi.

- La passerella era stata realizzata, come soluzione tampone, per essere sommergibile in quanto non garantiva lo smaltimento di portate con tempi di ritorno significativi. Le turbolenze delle correnti nella parte di monte hanno messo a nudo la fondazione della passerella e la testa dei pali sottostanti.

- I sopralluoghi effettuati dai funzionari dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento hanno mostrato i segni dell'esondazione del fiume a monte e a valle della passerella dove la gaveta risulta distrutta, in special modo in destra idraulica. Inoltre, il percorso viario è interrotto e lo zatterone di fondazione con le teste dei sottostanti pali della passerella sono state messe a nudo; il versante sinistro risulta eroso con pareti sub-verticali fino ad altezza di una decina di metri, mentre il versante destro, quasi pianeggiante, è stato colmato e sopralzato dal deposito del fiume in fase di calma e di attenuazione dell'onda di piena. Sull'alveo a monte ed a valle della passerella, vi si rinvencono arbusti, ghiaie e blocchi di grande dimensione (fino a

all

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large 'D' at the top, followed by several other initials and a signature at the bottom.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a signature that appears to be 'M. M.' and several other initials.



Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

40-50 cm di diametro), sabbia e limi.

- Quanto detto arreca gravi problemi soprattutto agli operatori agricoli ed alle aziende commerciali della zona costretti ad affrontare notevoli disagi per i rischi di esondazione.

- Obiettivo del progetto è quello di restituire piena funzionalità dell'alveo con tipologie d'intervento compatibili con i caratteri dei luoghi in cui saranno collocati mediante la sistemazione del tratto di alveo a cavallo della passerella, in modo da mitigare, in questo tratto, fenomeni di esondazione.

- L'intervento ha lo scopo di ripristinare la funzionalità idraulica ed ambientale del tratto del corso d'acqua oggetto dello Studio di incidenza, risagomando l'alveo ed eliminando gli ostacoli per il libero deflusso delle acque, avendo cura, altresì, di non compromettere le funzioni biologiche dello stesso e degli ecosistemi ripariali.

- Gli interventi previsti in progetto consistono nella rimozione dei detriti alluvionali, nel decespugliamento e nella risagomatura del tratto di alveo interessato, per una lunghezza complessiva di m. 360,00, ivi compresa la sistemazione delle sponde con gabbioni metallici riempiti con pietrame del posto.

Essi si possono riassumere come di seguito:

— lavori di pulizia mediante rimozione dei detriti e decespugliamento selettivo e taglio di alberature;

— risagomatura dell'alveo con una sezione trapezia del letto di piena della larghezza di m. 133 e con il letto di magra, sempre a sezione trapezia, della larghezza pari a m. 40,00 con un'altezza della sponda pari a m. 1,00;

— protezione delle sponde, sia in sinistra che in destra idraulica, dove saranno realizzate tre file di gabbioni con rete metallica a doppia torsione Ø 2,70 mm. a maglia esagonale 8x10 delle dimensioni di 2,00x1,00 m., riempiti con detriti alluvionali di grossa pezzatura, sistemati a mano, aventi un'altezza fuori terra di 2,50 m.;

— completamento con la regolarizzazione e profilatura delle sezioni di scavo mediante l'utilizzo dei detriti alluvionali, avendo cura di ricolmare l'area inerente alla fondazione della passerella.

— **RILEVATO** che in merito ai possibili impatti sugli obiettivi di conservazione del Sito Natura 2000 il Proponente afferma che:

— gli interventi previsti dal progetto non andranno ad alterare gli equilibri idrici del bacino e del corso d'acqua in quanto si andrà ad effettuare una pulizia dell'alveo, liberandolo da tutto quel materiale che non permette il deflusso naturale delle acque, e assicurando che non si verifichino più fenomeni di esondazioni creando danni a cose e persone oltre che agli habitat in oggetto. L'intervento ha lo scopo di ripristinare la funzionalità idraulica ed ambientale di questo tratto di corso d'acqua, risagomando l'alveo ed eliminando gli ostacoli al libero deflusso delle acque.

— **Acqua**

— L'eventuale approvvigionamento idrico durante le fasi di lavorazione avverrà tramite utilizzo dell'acqua di ruscellamento, senza alcun emungimento che possa compromettere i livelli della falda. Non si prevede, pertanto, alcuna interferenza con il reticolo idrografico superficiale e con il regolare deflusso idrico nello svolgimento del cantiere.



Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

— *Aria*

— Lo svolgimento del cantiere potrebbe provocare l'emissione di polveri dovute alla movimentazione delle masse terrose utili alla esecuzione delle opere previste in progetto. Non sono previste emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, né la produzione di odori sgradevoli.

— *Suolo*

— È la risorsa naturale maggiormente modificata dalle azioni necessarie alla realizzazione delle opere; le modifiche saranno limitate alla realizzazione dei manufatti di progetto, che realizzeranno comunque una implementazione delle funzioni di naturale scorrimento delle acque, nel suo naturale defluire verso il mare.

— Le terre di scavo saranno riutilizzate in loco per il rimodellamento del terreno, coerentemente con la morfologia originaria

— *Vegetazione*

— La vegetazione presente nel tratto oggetto dell'intervento è costituita prevalentemente da piante rizomatose come le cannuce.

— Non si sono riscontrate specie vegetali di interesse comunitario, elencate nell'Allegato II della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE.

— *Inquinamento e disturbi ambientali*

— Nel corso dei lavori di costruzione sono prevedibili emissioni sonore ed emissioni di polveri dovute ai movimenti di cantiere ed al transito delle macchine operatrici, mentre in condizioni di normale esercizio sono da escludere emissioni nell'aria di elementi inquinanti, nonché fonti di rumori particolari che potrebbero arrecare disturbi alla tranquillità del sito.

— Per la componente rumore, in relazione alla fase di cantiere, è bene sottolineare che si tratta di un evento temporaneo legato al completamento delle opere previste dal progetto, mentre nella fase di esercizio non si prevede alcuna emissione di rilievo, poiché non sono previsti luoghi o attività particolari che possano causare disturbo.

— *Rischio di incidenti rilevanti*

— Per le opere in progetto non vi sono correlazioni significative da porre in evidenza sotto il profilo rischio incidenti rilevante di cui alla direttiva 96/82/CE e relativo decreto legislativo attuativo n. 334 del 17 agosto 1999, modificato dal D.Lgs. 238/2005 e s.m.i.

— *Rifiuti*

— Il materiale di risulta che non sarà possibile reimpiegare, sarà gestito in conformità alle disposizioni di settore, nel rispetto dell'obbligo di riutilizzo e di recupero e, ove non sussistessero valide alternative, dovrà essere smaltito.



Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

—**RILEVATO** che in merito alla Valutazione della significatività degli effetti il proponente afferma che le opere previste non incideranno in alcun modo sull'aspetto morfologico ed idrogeologico del Sito Natura 2000 in quanto non sono previsti movimenti di terra che siano significativi né eliminazioni di tracciati caratteristici, riconoscibili sui luoghi.

—Le stesse opere non modificheranno la funzionalità ecologica, idraulica e l'equilibrio idrogeologico e pertanto non altereranno i caratteri degli elementi costitutivi del sistema paesaggistico del sito e non interferiranno sulle componenti abiotiche dell'area in esame.

—In particolare, si riporta la tabella dell'incidenza del progetto sul SIC, in termini di significatività determinata a partire dagli indicatori individuati:

| TIPO DI INCIDENZA | INDICATORE | VALUTAZIONE |
|---|--|---|
| Percentuale di perdita di habitat all'interno del sito | Il rapporto tra l'area dell'intervento ricadente nel SIC e quella del SIC "Foce del Fiume Verdura" è di appena lo 0,053% | L'incidenza del progetto può essere considerata <i>non significativo</i> |
| Grado di frammentazione e di perturbazione | I rischi di un'eventuale frammentazione dell'area protetta a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettuale non si palesano dall'attento esame delle lavorazioni indicate negli elaborati tecnici a corredo. Il pericolo relativo alla perturbazione delle specie potrebbe invece essere esclusivamente legato alla mera fase di esecuzione dei lavori, durante i quali il livello di disturbo per le specie esiste. | Relativamente a questo indicatore, l'incidenza che il progetto potrebbe avere sul SIC è da considerarsi <i>non significativo</i> |
| Entità del calo stimato nelle popolazioni delle varie specie | L'assenza di dati precisi circa il numero esatto di individui di ogni singola specie presenti nell'area del SIC, rende difficile valutare quale incidenza potrebbe avere la realizzazione del progetto in termini di stima del calo della popolazione. Durante la sola fase di esecuzione dei lavori, soprattutto se effettuati nel periodo di riproduzione, si potrebbero arrecare disturbi di lieve entità alle specie, con conseguente diminuzione della popolazione. | Si può concludere che l'incidenza che il progetto potrebbe avere sul SIC, relativamente all'indicatore vagliato ed al tempo in cui viene realmente circoscritto, è da considerarsi <i>non significativo</i> |
| Rischio stimato di inquinamento del sito rispetto alle componenti aria, acqua e suolo | L'incidenza del progetto sul SIC sono legate sia alla fase di cantiere, con l'emissione di polveri e rumore, che alla fase di esercizio. Tale incidenza colpisce tutto l'ecosistema, interessando, seppur in maniera limitata, sia le zoocenosi, che le fitocenosi. | Per tale ragione l'incidenza che il progetto avrebbe sul SIC è da considerarsi <i>non significativo</i> |



Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

| | | |
|--|---|--|
| | Attraverso alcuni accorgimenti e misure di mitigazione è comunque possibile rendere tale incidenza non significativa. | |
|--|---|--|

— **CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI CONCLUSIVE** —

- **CONSIDERATO** che il fiume Sosio-Verdura da diversi anni è stato oggetto di attenzione da parte dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, con diversi sopralluoghi effettuati, tanto a seguito di segnalazioni dei Comuni interessati e di privati cittadini che chiedevano interventi di manutenzione, quanto al verificarsi di sensibili fenomeni di esondazione del corso d'acqua, a cui, spesso, non è stato possibile dare corso per la mancanza di risorse economiche;
- **CONSIDERATO** che a seguito del Tavolo Tecnico tenutosi in data 8 luglio 2015 presso il Dipartimento Regionale dell'Ambiente, con nota prot. n. 118015 del 22/07/2015 il medesimo Ufficio ha trasmesso l'elenco degli interventi prioritari di manutenzione del demanio idrico fluviale, tra cui i lavori di manutenzione dell'alveo del fiume Verdura, nell'ambito della riprogrammazione degli interventi di manutenzione straordinaria sul Demanio Fluviale, da finanziare con le risorse dei fondi PAC III -Nuove azioni regionali e misure anticicliche- Azione B6, sottoazione A.2 "Manutenzione delle opere di difesa degli alvei";
- **CONSIDERATO** che con D.D.G. n. 1026 del 23/11/2015 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Dipartimento Regionale dell'Ambiente, i "Lavori di risagomatura e di pulizia dell'alveo del fiume Verdura, nel tratto compreso tra la c/da Giraffe e la c/da Castello", sono stati inseriti nell'allegato 1, inerente agli interventi prioritari;
- **CONSIDERATO** che in data 08/09/2016 è stato sottoscritto l'accordo *Interdipartimentale tra l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento Regionale dell'Ambiente - e l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico* -, e trasmesso con nota prot. n. 167102 del 08/09/2016 dal *Dirigente dell'Area 3 del Dipartimento Regionale Tecnico*;
- **VALUTATO** che lo scopo del progetto è la risagomatura alveo-spondale a monte ed a valle della passerella, a tutela dell'alveo, al fine di evitare o limitare i danni materiali - diretti ed indiretti - originatisi da esondazioni e trasporti solidi incontrollati;
- **CONSIDERATO** che nel parere preventivo negativo del Servizio 3 Aree Naturali Protette viene riportato che: "Per quanta riguarda il primo punto, la relazione d'incidenza e la relazione tecnica del progetto, pur facendo riferimento al "decespugliamento selettivo e taglio di alberature", non specificano su quali basi forestali ed ecologiche dovrebbe avvenire la selezione delle essenze da tagliare, ne indicano le aree da sottoporre a ai tagli previsti; considerato che, nelle aree

[Handwritten signatures and initials]



Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

interessate, le alberature presenti sono da ascrivere all'habitat 92AO "foresta a galleria di Salix alba e Populus alba", non si può che ritenere che tali affermazioni generiche non garantiscano alcuna certezza circa il mantenimento della popolazione arborea e dell'habitat presente. Inoltre, dal punto di vista strettamente agronomico e forestale, con il termine di taglio si indica un'attività di potatura delle piante, che implica la loro naturale ricrescita, mentre si ritiene che quello che viene descritto come taglio, sia in realtà l'estirpazione totale delle essenze arboree esistenti.

—**CONSIDERATO** che le operazioni di pulizia e risagomatura del fiume interesseranno piante rizomatose come le cannuce (*Phragmites australis*) e sarà effettuato il taglio di alberature presenti che costituiscono habitat di interesse comunitario 92A0 (Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*), habitat 92D0 (Gallerie e forteti ripari meridionali *Nerio-Tamaricetea* e *Securinegion tinctoriae*) e habitat 3280 (Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell'alleanza *Paspalo-Agrostidion* e con filari ripari di *Salix* e *Populus alba*);

—**VALUTATO** nel complesso che si tratta di formazioni vegetazionali dotate di un buon grado di resilienza, in grado di ripristinarsi in tempi mediamente brevi, adottando opportuni interventi di ripristino e ricomposizione vegetale;

—**CONSIDERATO e VALUTATO** che la presenza del cantiere unitamente allo svolgimento delle diverse attività di progetto ed alle modificazioni del territorio, determinano la sostanziale indisponibilità per l'avifauna delle aree interessate dagli interventi. Gli effetti riguardano in particolare l'avifauna nidificante, ma anche i contingenti che utilizzano l'area come sito di stop-over durante la migrazione o lo svernamento;

—Il grado di disturbo è ovviamente legato al progredire dell'attività di cantiere e alla realizzazione delle opere di ripristino vegetazionale. Esso risulterà certamente più elevato nelle fasi di taglio della vegetazione e movimentazione terra e nel periodo in cui il terreno risulterà privo di copertura;

—L'avifauna terrestre locale, residente o nidificante, è limitata a specie antropofile o adattate agli ambienti agricoli e marginali, generalmente tolleranti nei confronti delle fonti di disturbo indiretto;

—**CONSIDERATO e VALUTATO** che rispetto alle specie faunistiche, la sottrazione temporanea di specie arboree e arbustive che costituiscono gli habitat 92A0 e 92D0 dovuta alle attività di realizzazione del progetto di sistemazione dell'alveo, non influirà in modo rilevante con quelle che potenzialmente frequentano l'area. Questa considerazione deriva dalla constatazione della diffusa presenza di habitat con caratteristiche simili a quelli interferiti nelle immediate vicinanze a monte e a valle del fiume. Pertanto, si può ritenere che le attività previste, temporanee e di breve durata, non determinino interferenze significative con le specie potenzialmente presenti all'interno del sito;



Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

sedime delle opere da realizzare senza interferire con l'ambiente circostante;

- 9) eventuali modifiche sostanziali apportate al progetto dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione del Servizio 1 VAS-VIA;
- 10) il proponente, prima dell'inizio dei lavori, è onerato di acquisire ogni altra autorizzazione, concessione, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'approvazione dell'opera in questione;"

— **VALUTATO** che la prescrizione n. 5 non appare del tutto in linea con il riutilizzo del materiale e, in generale, con la gerarchia di trattamento dei rifiuti e si provvede alla relativa modifica del quadro prescrittivo del presente Parere;

— **CONSIDERATO** e **VALUTATO** che il Genio Civile di Agrigento è l'Ente Pubblico competente in materia di progettazione ed esecuzione degli interventi sui fiumi e canali, ha la responsabilità della corretta gestione di essi anche con la progettazione ed esecuzione di opere di salvaguardia dei flussi idrici, di contrasto a possibili esondazioni, di adeguamento di sezioni di flusso, di mitigazione del rischio idrogeologico, etc., e quindi che l'intervento previsto di regolarizzazione e profilatura delle sezioni di scavo mediante l'utilizzo dei detriti alluvionali, avendo cura di ricomporre l'area inerente la fondazione della passerella è risultato per lo stesso il migliore intervento fattibile economicamente e progettualmente, e deve intendersi corretto dal punto di vista idraulico;

— **CONSIDERATO** quanto espresso nel parere dell'Ente Gestore in merito al mantenimento della passerella;

— **CONSIDERATO** che il Proponente nella Relazione tecnica afferma "Da quanto riscontrato nella relazione idraulica redatta da consulente incaricato da questo Ufficio del Genio Civile si è potuta constatare la sostanziale ininfluenza del ponte nella configurazione attuale della sezione idraulica, sia per $T = 200$ anni, sia per $T = 50$ anni in considerazione del fatto che l'estradosso del ponte, a quota m 95,52, supponendo lo stesso completamente ostruito, sarebbe sommerso dal pelo libero dell'acqua in ambedue le configurazioni studiate restando pressoché ininfluente l'esistenza o meno del ponte stesso.";

— **VALUTATO** che per la ricomposizione naturalistica dell'area fluviale si ritiene di proporre al Proponente la rimozione del manufatto;

— **CONSIDERATO** che il parere dell'Ente Gestore è obbligatorio, sebbene **non vincolante**, ai sensi dell'art. 5, comma 7°, del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. ("La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n.394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa");

— **CONSIDERATO** che possibili limitati e temporanei fenomeni di disturbo



Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- **CONSIDERATO e VALUTATO** che quanto riguarda la fauna ittica e anfibia (vista la notevole mobilità e il carattere transitorio del disturbo) non sono da prevedersi impatti significativi;
- **CONSIDERATO e VALUTATO** che il rapporto tra l'area dell'intervento ricadente nel SIC e quella del SIC "Foce del Fiume Verdura" è di circa lo 0,053% e che pertanto non si avranno incidenze sull'integrità del sito Natura;
- **VALUTATO** che la progettazione delle opere è stata effettuata considerando le caratteristiche orografiche e quelle paesaggistiche dell'area oggetto di studio. In particolare, è stata posta attenzione alla scelta dei materiali e alla sistemazione degli spazi contigui alle aree d'intervento;
- **CONSIDERATO** che è stato acquisito il D.A. 518 GAB DEL 27.11.2018, nella quale si dispone l'esclusione dalla V.I.A. ai sensi dell'art. 19 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativo al progetto "Lavori di risagomatura e pulizia dell'alveo del fiume Verdura- PAC III Nuove azioni - Azione 13.6 Sottoazione A2 - Manutenzione delle opere di difesa degli alvei. Attuazione degli interventi di cui all'art. 1 del D.D.G. n. 1026 del 23.11.2015", proposto dal Genio Civile di Agrigento, con le condizioni di seguito riportate:
 - "1) in fase di cantiere sarà predisposta ogni possibile misura mitigativa per limitare: a) la produzione di polveri, utilizzando opportune precauzioni (copertura degli inerti, copertura dei mezzi di trasporto del materiale); b) l'inquinamento atmosferico, con l'uso di mezzi ecologici, con consumo preferibilmente, di carburanti ecologici; c) l'emissione di rumore dovuto alle attività di cantiere ed ai mezzi di trasporto impiegati;
 - 2) gli interventi, l'allestimento e lo smantellamento del cantiere saranno eseguiti con sistemi adeguati, adottando soluzioni tali da rendere al minimo, in termini quantitativi e temporali, l'intorpidimento delle eventuali acque;
 - 3) il ricovero dei mezzi di cantiere e il deposito, anche solo temporaneo, delle sostanze potenzialmente inquinanti per il suolo e il sottosuolo (carburanti, lubrificanti, detersivi, ecc.), potrà aver luogo solo ed esclusivamente in apposite aree impermeabilizzate, a loro volta opportunamente attrezzate per marginalizzare i rischi derivanti da accidentali sversamenti;
 - 4) riutilizzazione dei materiali di scavo nell'ambito dei lavori, escludendo, in ogni caso, l'asporto di materiale all'esterno del sito di intervento;
 - 5) i materiali di risulta provenienti dagli scavi, non riutilizzati negli ambiti dei lavori, dovranno essere smaltiti presso discariche autorizzate ai sensi delle norme vigenti, da individuare prima dell'affidamento dei lavori;
 - 6) dovranno essere salvaguardate le specie tutelate dalle direttive europee, eventualmente riscontrate in corso d'opera;
 - 7) l'eventuale rinvenimento di beni archeologici e/o storici rinvenuti dovrà essere segnalato e quindi reso noto alle autorità competenti;
 - 8) tutti i lavori e il deposito dei materiali dovranno interessare esclusivamente le aree di



Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

ambientale in fase di cantiere, potranno essere ridotti e minimizzati con l'adozione di adeguate e specifiche misure tecnico- operative sotto prescritte;

—**VALUTATO** che l'intervento non interferisce con le previsioni di Piani essendo compatibile con i vincoli, le prescrizioni di tutela e protezione del paesaggio, dell'assetto idrogeologico, dei beni culturali e delle infrastrutture;

—**CONSIDERATO** che il materiale rimosso sarà riutilizzato sia per il riempimento dei gabbioni metallici a difesa delle sponde, che per risagomare gli argini, evitando il trasporto a rifiuto, con notevoli economie sui lavori, e un mantenimento delle risorse trovate in situ.

—**CONSIDERATO e VALUTATO** che l'intervento ha una ricaduta diretta sulla salvaguardia della salute umana, della salvaguardia della pubblica incolumità e che ha come obiettivo la mitigazione del rischio idrogeologico;

—**CONSIDERATE** le integrazioni a revisione della V.Inc.A. trasmesse in data 10/05/2019 dall'Autorità Proponente ed acquisite al prot. ARTA n. 31367 del 10/05/2019.

—**VALUTATO** che sulla base delle considerazioni sopra espresse si ritiene che l'adozione di tutte le azioni per il ripristino dell'area, di seguito prescritte, consentirà la ricomposizione ambientale dell'area e del corridoio ecologico e che l'intervento in progetto non avrà un'incidenza significativa sul sito natura 2000

— Per quanto sopra considerato e valutato, questa Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, ai fini dell'emissione del provvedimento finale di "giudizio di compatibilità ambientale" da parte dell'Autorità Ambientale,

—**ESPRIME**

— Parere favorevole di Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.357/97 relativo al *Progetto di risagomatura e pulizia dell'alveo del Fiume Verdura ricadente nei territori dei Comuni di Caltabellotta (AG), Villafranca Sicula (AG) e Calamonaci (AG)* con le seguenti condizioni:

1. in fase di cantiere dovrà essere predisposta ogni possibile misura di tutela per limitare la produzione di polveri, l'inquinamento atmosferico, l'emissione di rumore; si dovrà inoltre provvedere al ripristino naturalistico integrale di tutte le aree interessate dal cantiere;
2. i materiali di scavo, dove previsto, dovranno essere riutilizzati nell'ambito dei lavori;
3. prima dell'avvio dei lavori predisporre uno specifico progetto di ripristino vegetazionale di tutte le aree oggetto di intervento, che preveda l'utilizzo di talee di *Salix* sp.pl. e di *Tamarix* sp.pl. prelevate in loco provenienti dal taglio della vegetazione allo scopo di ricostituire gli habitat interferiti; a tal proposito sarà opportuno prevedere un luogo di accantonamento del materiale vegetale nei pressi dell'area di cantiere o presso qualche vivaio locale allo scopo di preparare (con tutte le cure colturali necessarie per il mantenimento) il materiale vegetale alla messa a dimora, appena terminati i lavori.
4. i lavori dovranno essere effettuati al di fuori dei periodi di riproduzione delle specie



Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

faunistiche che generalmente va dalla primavera ad inizio estate (fine marzo-fine maggio);

5. per la tutela della fauna ittica e anfibia si dovrà comunque prevedere la continuità del flusso idraulico mediante tubazioni con diametro sufficiente a garantire il passaggio dell'acqua durante tutta la durata dei lavori;

6. particolare attenzione dovrà essere posta, durante lo svolgimento dei lavori, all'eventuale presenza della Testuggine palustre di Sicilia (*Emys trinacris*). Prima di qualsiasi intervento all'interno e alle sponde dei tratti interessati ai lavori, si dovrà verificare con un esperto faunista la possibilità di eventuali catture e liberazione nel tratto a monte o a valle del Fiume;

7. i materiali di risulta non riutilizzati nell'ambito dei lavori dovranno essere gestiti conformemente alle disposizioni di settore; le modalità specifiche dovranno essere indicate prima dell'avvio dei lavori;

8. restano ferme le ulteriori condizioni già indicate nel Parere n. 270/2018, ove non in contrasto con le presenti;

9. prima dell'avvio dei lavori dovrà essere presentato per l'approvazione un piano di monitoraggio ambientale (ante operam e post operam) almeno sulle componenti vegetazione, fauna e ambiente idrico. Il PMA dovrà indicare i tempi e le modalità delle attività di monitoraggio;

10. ai fini della riqualificazione naturalistica dell'ambito fluviale interessato dal progetto, si dovrà prevedere, nell'ambito dei lavori, la rimozione del manufatto della passerella, previa verifica delle rifluenze idrauliche sulle sezioni nell'alveo di valle. Il progetto esecutivo per la rimozione del manufatto dovrà essere trasmesso per l'ottemperanza all'Autorità Ambientale prima dell'inizio dei lavori e dovrà essere elaborato nel rispetto delle condizioni sopra esposte.

11. *L'Ente vigilante per la verifica di ottemperanza di tutte le condizioni sopra descritte è l'Autorità Ambientale della Regione Siciliana.*

| | |
|-------------------------------|-----------|
| ANGELINI Aurelio (Presidente) | |
| BONACCORSO Angelo | |
| BORDONE Gaetano | |
| CAMPILONGO Sandro | |
| CARTARRASA Salvatore | |
| CASSAR Adriana | |
| CASTIGLIONE Simona | |
| COBELLO Laura | |
| DI LEO Carlo | |
| DI ROSA Giuseppe | |
| FLOCCO Lidia | (ASSENTE) |
| FRANCHINA Francesco | |
| GALATI TARDANICO Carmelo | |
| LENTINI Francesca Maria | |
| LIUZZO Giuseppina | |



Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| MANGIAROTTI Maria Stella | Mangiarotti Maria Stella |
| MESSANA Giuseppe | Messana |
| MESSINEO Antonio | (ASSENTE) |
| MONTEFORTE Guido | Monteforte |
| MORICI Claudia | Claudia Morici |
| RIZZO Claudio | Rizzo |
| RONDISVALLE Fausto | Rondisvalle |
| SALVIA Pietro | Salvia |
| SANTIAPICHI Xavier | Santiapichi |
| SCURRIA Antonio | (ASSENTE) |
| TOMASINO Maria Chiara | Tomasi |
| VILLA Daniele | Villa |

20

02

Handwritten signatures and initials scattered on the right side of the page.

Handwritten signature/initials at the bottom left.

Handwritten signature/initials at the bottom right.